



STATUTO DELLA FONDAZIONE

Art. 1 – Scopi

Tra i costituiti, che si sono proposti di dare un impulso vivo e concreto allo sviluppo dell'Europa e dell'unità politica europea, attraverso progetti di studio, di ricerca e di formazione, è costituita la Fondazione denominata «Istituto Italiano per gli Studi Europei», con sede legale ed amministrativa in Giugliano in Campania nel Palazzo Palumbo, già Palazzo Colonna di Stigliano, al Corso Campano n. 134.

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero, onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione.

I principi ispiratori delle attività della Fondazione sono più ampiamente esposti nel "PREAMBOLO" e nel "MANIFESTO PROGRAMMATICO", che sono allegati all'atto costitutivo.

Art. 2

La Fondazione non ha scopo di lucro.

Scopo della Fondazione è quello di promuovere, svolgere ed aiutare lo sviluppo e la diffusione degli studi e delle idee sull'Europa nonché quello di contribuire, attraverso un alto livello di formazione, allo sviluppo della personalità umana, delle conoscenze e competenze, cercando di creare una relazione di continuità tra gli obiettivi della formazione e le esigenze del lavoro e delle organizzazioni sociali.

L'Istituto promuoverà e svolgerà tutti gli studi che possano concorrere ad approfondire le ricerche sulla storia e la realtà dell'Europa, con particolare riguardo alle zone in ritardo di sviluppo, cercando di promuovere la crescita del territorio, del lavoro e dell'occupazione nel rispetto dei principi di libertà e democrazia.

Art. 3 –Attività strumentali, accessorie e connesse

Le forme e le modalità attraverso le quali la Fondazione perseguirà le sue finalità, saranno determinate e disciplinate dal Consiglio direttivo dell'Istituto, di cui al successivo art. 8.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- promuovere il lavoro di studio e di ricerca nell'ambito delle discipline filosofiche, giuridiche, politiche, storiche, economiche, diplomatiche e scientifiche (e di ogni altra disciplina che possa ad esse fornire motivi e suggerimenti), attraverso corsi di lezioni, di alta formazione, di esercitazioni e conferenze e attraverso indagini e ricerche in archivi pubblici e privati in Italia e all'estero;

- organizzare e gestire attività di formazione culturale e professionale, attraverso la redazione nonché la realizzazione di progetti specifici anche in collaborazione con Enti pubblici e privati, nella prospettiva di favorire e sviluppare l'occupazione con particolare riferimento alle zone in ritardo di sviluppo dell'Europa;

- assicurare che il lavoro di studio, di ricerca e di formazione, possa svolgersi in forme aperte, a contatto con le istituzioni e gli studiosi che operano nell'ambito delle discipline umanistiche e scientifiche; e promuovere la circolazione delle informazioni e la conoscenza dei risultati dell'elaborazione teorica, i quali siano in rapporto più stretto con le esigenze dell'indagine storica e politica, sia entro l'ambito italiano, sia nell'ambito internazionale;

- promuovere la pubblicazione di atti, documenti, monografie e studi, nei quali si condensino i risultati della sua attività; e promuovere insieme le pubblicazioni che saranno suggerite dalle esigenze della sua attività, in relazione ai fini istituzionali, sia in formato cartaceo che in formato elettronico, attraverso tutti gli strumenti di diffusione;

- promuovere, in particolare, la traduzione di opere di alto valore filosofico, giuridico, storico, politico e scientifico, anche se di ardua diffusione commerciale;

- bandire, ove le circostanze lo suggeriscano e lo consentano, concorsi per borse di studio e premi, nonché concludere contratti di tutoraggio e di ricerca aperti a studiosi nelle discipline storiche, filosofiche e scientifiche e nei settori che si mostrano più degni di incoraggiamento e di promozione, in coerenza con i fini istituzionali;

- costituire una Biblioteca e assicurarne l'incremento, nei suoi diversi settori, e la crescita degli eventuali Archivi di materiale

documentario e manoscritto; promuovere la pubblicazione dei cataloghi della Biblioteca e degli indici del materiale documentario;

- organizzare e gestire una Sala Multimediale aperta al pubblico che favorisca la diffusione delle conoscenze telematiche al fine di contrastare le varie forme di analfabetismo informatico che preoccupano l'Europa;

- istituire, con la collaborazione di docenti e di studiosi, altri organismi nei quali si possano raccogliere attività di studio e di ricerca nell'ambito di particolari discipline;

- promuovere relazioni e scambi culturali ispirati ai principi generali affermati nel già citato "MANIFESTO PROGRAMMATICO";

- istituire e gestire un portale telematico che permetta una migliore diffusione della cultura e dell'arte, con particolare riferimento a quella della Campania, e delle attività della Fondazione;

- organizzare e gestire mostre stabili o itineranti relative ai fini istituzionali.

La Fondazione, per il raggiungimento degli scopi, potrà convenzionarsi con le Università e i Centri di Ricerca italiani e stranieri, potrà accedere a tutte le forme di finanziamento e contribuzione previste dalla normativa sia nazionale che comunitaria.

La Fondazione può aderire o affiliarsi ad enti e/o organismi locali, nazionali od esteri, che perseguono i suoi stessi fini.

Art. 4 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Istituto è in primo luogo costituito da un fondo di dotazione di lire un milione, che è versato contestualmente ed in parti uguali da tutti i presenti, nonché da una Biblioteca e dai successivi incrementi a qualsiasi titolo dello stesso.

Il patrimonio dell'Istituto è altresì costituito dalle erogazioni e dai sussidi, sotto forma di beni mobili ed immobili, che verranno ulteriormente disposti a favore della Fondazione, sia dai fondatori,

sia da enti pubblici o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio.

Art. 5 – Fondo di gestione

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- dai contributi dei fondatori, degli aderenti e dei sostenitori;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 6 – Organi

Organi della Fondazione sono:

- il Presidente onorario;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario generale;
- il Comitato scientifico;
- il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 7 – Presidente onorario

Alla presidenza onoraria della Fondazione il Consiglio direttivo, di cui all'art. 8, può designare una figura rappresentativa delle istituzioni ed, in ogni caso, una personalità di riconosciuto valore civile, che conserverà la carica per cinque anni.

La nomina può riferirsi a persona che ricopra cariche istituzionali, in ragione delle funzioni svolte. In tal caso la carica di

Presidente onorario sarà attribuita pro tempore, seguendo la durata della carica pubblica rivestita.

Il Presidente onorario partecipa ai lavori del Consiglio direttivo e del Comitato scientifico dell'Istituto, con il potere di formulare proposte e pareri.

Art. 8 – Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di sette membri ad un massimo di dieci membri, a scelta del consiglio stesso, il quale all' uopo potrà: - aumentarne il numero fino al detto massimo nominando direttamente i membri aggiunti;

- ovvero ridurre il numero fino al detto minimo, senza peraltro poter procedere a revoca dei consiglieri in carica.

Il Consiglio direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Segretario generale; questi ultimi durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Il Consiglio direttivo si riunisce di regola almeno una volta l'anno, su convocazione del Presidente.

Il Consiglio può deliberare quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza, e, nel caso di parità di voti espressi, decide il voto del Presidente.

Le cariche dei consiglieri sono gratuite, sempre che non siano delegate a qualcuno di essi particolari funzioni di direzione scientifica, amministrativa o specifici incarichi di ricerca. Nei casi che fanno eccezione, il Consiglio direttivo definisce la materia con apposita delibera.

Art. 9

Il Consiglio direttivo dirige tutte le attività della Fondazione curando l'amministrazione dei beni e l'organizzazione e il funzionamento dei servizi. In particolare il Consiglio dovrà:

- decidere in merito alle proposte di articolazione e di eventuale allargamento delle attività della Fondazione, in coerenza con i fini istituzionali, e provvedere alle misure necessarie per la loro attuazione;

- disporre l'impiego dei fondi nelle forme più convenienti, in relazione ai programmi di attività della Fondazione;

- predisporre e approvare i bilanci preventivi entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento e i bilanci consuntivi entro il 31 luglio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento;

- designare, su proposta del Presidente, uno o più bibliotecari, il direttore dell'ufficio finanziamenti e progetti, ed eventualmente un amministratore delegato ed un responsabile della rete informatica e della Sala multimediale;

- provvedere alla nomina del personale amministrativo d'ordine e di servizio; fissare le condizioni per le diverse prestazioni e il relativo trattamento;

- provvedere alla nomina dei membri del Comitato scientifico, secondo quanto stabilito al successivo art.15.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio direttivo devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri e ne deve essere curata la regolare tenuta.

Art. 10

La Direzione di tutte le attività della Fondazione è affidata al Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo segue l'andamento generale dei lavori della Fondazione, e si preoccupa di garantire che la sua attività, per il contenuto e per il livello della produzione scientifica e dell'insegnamento, sia pienamente rispondente alle finalità istituzionali. In particolare, il Consiglio ha l'obbligo di assicurarsi che gli studiosi e i docenti dispongano dei mezzi necessari per un proficuo lavoro, e che la loro attività si svolga attraverso intensi rapporti e scambi di idee, e a contatto con l'ambiente culturale e nazionale ed internazionale, nel confronto aperto con le elaborazioni di maggiore dignità teorica e scientifica. Per questa parte del suo lavoro, il Consiglio direttivo può giovare della collaborazione del Comitato Scientifico, del Direttore degli studi e dei direttori di ricerca.

In questo ambito, il Consiglio direttivo dovrà:

- provvedere alla redazione, all'approvazione e all'aggiornamento di un regolamento della Fondazione, il quale, tra

l'altro, disciplini le attività di studio, formazione e di ricerca, che si raccolgono intorno alla stessa, e definisca in particolare, le condizioni di accesso alla Biblioteca e le modalità per la consultazione dei libri, con l'espresso divieto del prestito esterno;

- deliberare in merito al conferimento degli incarichi per le attività di ricerca e l'insegnamento, nell'ambito della Fondazione;

- deliberare in merito alle borse di studio della Fondazione.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare un Direttore degli studi, un condirettore e più direttori di ricerca, scelti tra gli studiosi di riconosciuto valore, esperti, cultori della materia o comunque tra i collaboratori della Fondazione.

Il Direttore degli studi dura in carica per cinque anni. Egli segue l'attività dei docenti e degli studiosi che prestano la loro opera nell'ambito delle iniziative della Fondazione, propone al Consiglio direttivo programmi per le attività di ricerca e d'insegnamento, e riferisce periodicamente al Consiglio direttivo sull'andamento di questa attività.

I direttori di ricerca durano in carica per il tempo strettamente necessario all'espletamento dei programmi di ricerca da loro diretti.

Art. 12

Qualora si renda vacante, per un qualsiasi motivo, uno o più dei seggi del Consiglio direttivo, i membri restanti provvederanno alle nomine sostitutive con la maggioranza dei voti.

Art. 13 – Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione con tutti i poteri ad essa relativi, ivi compreso quello di nominare procuratori generali e speciali, determinandone le attribuzioni e i poteri di rappresentanza.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo e il Comitato scientifico.

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario generale, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e provvede ai rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni.

Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicitazione di tutti gli affari che vengono deliberati; sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio direttivo.

Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri ad altro consigliere, con i relativi poteri di firma.

Art. 14 – Il Comitato scientifico

Il Comitato scientifico è composto da non più di quindici membri tra i quali entrano di diritto il Presidente e il Direttore degli studi.

Gli altri membri durano in carica tre anni, sono riconfermabili e sono scelti tra gli studiosi, ricercatori o cultori della materia italiani e stranieri, nelle discipline dettate dai fini istituzionali.

I direttori di ricerca partecipano alle riunioni del Comitato Scientifico per le questioni connesse ai loro programmi di attività, relativi alla ricerca ad essi affidata.

Art. 15

Le riunioni del Comitato scientifico seguono le modalità stabilite con regolamento interno e si svolgono sotto la direzione del Presidente del Consiglio direttivo, che è anche presidente del Comitato scientifico.

I membri del Comitato scientifico possono farsi rappresentare per delega.

Art. 16

Il Comitato scientifico collabora con il Consiglio direttivo per promuovere ed incoraggiare le attività che si svolgono nell'ambito della Fondazione.

In particolare, il Comitato scientifico esprime pareri su:

- i programmi per le attività di studio, di ricerca e di formazione;

- i criteri di merito per le assegnazioni delle borse di studio della Fondazione e per l'assegnazione dei premi;

- la pubblicazione dei lavori di maggiore dignità teorica e scientifica, ivi compresi quelli che concludono le ricerche svolte nell'ambito della Fondazione;

- le norme per il funzionamento della Biblioteca della Fondazione.

Art. 17 – Il Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri nominati dal Consiglio Direttivo fra persone di adeguata professionalità ed iscritte all'Albo dei revisori dei conti: il Collegio dei revisori dura in carica tre anni.

I revisori dei conti provvedono al riscontro degli atti di gestione, accertano la regolare tenuta delle scritture e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali, esprimono il loro avviso, mediante apposita relazione, sul bilancio preventivo e su quello consuntivo ed effettuano verifiche di cassa.

I revisori dei conti hanno facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio direttivo.

Art. 18 – Modifiche statutarie

Le modifiche al presente atto verranno deliberate dal Consiglio direttivo sempre a maggioranza assoluta di voti.

Art. 19 – Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio direttivo, ad altri enti che perseguano attività analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

Art. 20 – Clausola

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme vigenti in materia.